

**PATTO DI FAMIGLIA
CON TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIETARIE**

(art. 768-bis C.C.)

L'anno il giorno del mese di nello studio in via, numero civico

Avanti a me dottor, notaio in, iscritto presso il Collegio Notarile di, alla presenza dei testimoni: Ulteriori informazioni per la compilazione:

Sono personalmente comparsi i signori

Detti comparenti, cittadini italiani come dichiarano, della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMESSO

- che e sono tra loro coniugati in regime patrimoniale di separazione dei beni e che e sono i loro due figli;
- che, ove si aprisse in questo momento la successione di, non vi sarebbero altri legittimari oltre ai qui comparsi coniuge e figli di, rispettivamente Signori, e
- che il sig. è titolare di numero di azioni della società rappresentanti il% del capitale sociale della società medesima;
- che lo stesso intende, con il consenso del coniuge sig.ra e dei figli,, trasferire ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 768-bis e seguenti c.c., al proprio figlio l'intera propria partecipazione sociale suddetta;
ovvero
- che lo stesso intende trasferire ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 768 - bis e seguenti C.C. al proprio figlio parte della propria partecipazione sociale suddetta e precisamente numero azioni pari al% del capitale sociale della società medesima;

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Attribuzione della proprietà della partecipazione

Il signor con il presente atto trasferisce ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 768-bis e seguenti C.C. al proprio figlio che accetta l'intera ovvero parte della partecipazione sociale da esso posseduta nella società in premessa indicata e precisamente: numero azioni della società con sede legale in ... , portate dai certificati numeri del valore nominale di euro ciascuna; e così complessivamente nominali euro pari al% del capitale sociale della società medesima.

Convengono i comparenti tutti che il valore di ciascuna azione, determinato secondo le risultanze del bilancio sociale approvato alla data del e tenuto conto altresì della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, è di euro e pertanto il valore totale dei titoli azionari oggetto del presente trasferimento a favore di ammonta a complessivi €

Il signor ritira i detti titoli azionari e presenterà alla società emittente la domanda per l'intestazione dei titoli in oggetto al proprio nome.

Art. 2 - Liquidazione dei familiari sigg.ri ...

A tacitazione e liquidazione della quota a e a spettante a norma dell'art. 768-quater, c. 2, C.C., il signor corrisponde ai detti signori e la somma di € ciascuno mediante numero assegni circolari non trasferibili emessi in data odierna dalla banca e recanti i numeri quelli intestati a ed i numeri quelli intestati a

I signori e ricevono i detti assegni e rilasciano corrispondente quietanza, dichiarandosi ad ogni conseguente effetto tacitati dei diritti ad essi riconosciuti dalla legge, dando atto che la detta somma di denaro verrà imputata alle quote di legittima loro spettanti sulla futura successione di ai sensi dell'art. 768-quater, c. 3, C.C.

(in alternativa - Quanto alla liquidazione della quota a e a spettante ai sensi e per gli effetti dell'art. 768-quater, c. 2, C.C., il signor si obbliga a corrispondere ai detti signori e la somma di € ciascuno entro il)

(in alternativa - Quanto alla liquidazione della quota a e a spettante ai sensi e per gli effetti dell'art. 768-quater, c. 2, C.C., il signor si obbliga a corrispondere ai detti signori e la somma di € secondo le seguenti rate e scadenze:)

Ad ogni conseguente effetto dichiarano i signori e che la detta somma di denaro che il signor si è obbligato come sopra a corrispondere loro, soddisfa pienamente i diritti ad essi riconosciuti dalla legge e verrà imputata alle quote di legittima loro spettanti sulla futura successione di ai sensi del detto art. 768-quater, c. 3, C.C.

Garantisce la piena titolarità e la libera disponibilità delle azioni come sopra trasferite, dando atto che non sussistono diritti di prelazione di terzi, clausole di gradimento o altre limitazioni alla loro circolazione (in alternativa: precisazioni circa l'osservanza delle norme statutarie che limitano la circolazione delle azioni).

Art. 3 - Conciliazione

Qualsiasi controversia relativa o concernente l'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto e/o comunque connessa o derivante dal medesimo, che potesse insorgere tra i contraenti, loro eredi o aventi causa a qualsiasi titolo e che possa formare oggetto di conciliazione, sarà oggetto di un tentativo preliminare di composizione stragiudiziale in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio di ... obbligandosi sin da ora le parti a formalizzare il verbale di conciliazione secondo i requisiti previsti dall'art. 474 cpc ai fini dell'attribuzione al medesimo dell'efficacia di titolo esecutivo.